

Federalismo IN Toscana

Trimestrale
di informazione
per cittadini
e imprese

3
2012

Anno VII
Numero 3
Settembre
2012

Le strategie fiscali dei comuni: il gettito effettivo e il gettito potenziale dell'IMU

di *Patrizia Lattarulo**, *Chiara Bocci**, *Giuseppe Ferraina***

Il gettito IMU prima rata

Il 2012 è un anno di profondi cambiamenti nella finanza locale: l'inasprimento del patto di stabilità penalizza ulteriormente la capacità di spesa, diminuisce la dipendenza degli enti locali dai trasferimenti centrali e cresce l'autonomia tributaria legata all'introduzione di alcune importanti imposte. In particolare l'imposta municipale unica (IMU) rappresenta un'importante novità nei bilanci comunali. Nonostante la similitudine con l'ICI, da questa differisce per la reintroduzione della tassazione sull'abitazione principale (esentata nel 2008), la rivalutazione forfettaria della base imponibile e la destinazione allo Stato di una quota significativa del gettito.

Di fatto il gettito della 1ª rata in Toscana ha portato alle casse pubbliche quasi 700 milioni di euro, pari a 186 euro per abitante, di cui 137 da abitazione principale. Data la ripartizione del gettito tra Stato e comuni (allo Stato spetta il 50% del gettito derivante da fattispecie diversa da abitazione principale), nelle casse comunali sono pervenute risorse per 418 milioni di euro. Ma solo una parte di queste sono risorse aggiuntive rispetto al gettito precedente assicurato dall'ICI e, in ogni caso, le disponibilità apparentemente aggiuntive ottenute con l'applicazione delle aliquote base degli enti verranno completamente compensate da una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali attraverso il Fondo sperimentale di riequilibrio.

GETTITO 1ª RATA IMU

	Totale (min €)	Pro capite (€)
Abitazione principale (Comuni)	137	36,5
Fattispecie diversa da abitazione principale (50% Comuni, 50% Stato)	561	149,7
TOTALE ad aliquota standard	698	186,2
Ai comuni	418	111,4
IMU netto ICI convenzionale	83	22,1

Il ricco patrimonio immobiliare della nostra regione, dunque, porta alle casse pubbliche risorse rilevanti, pari al 7,3% del totale nazionale, contro un peso economico e demografico leggermente inferiore. Ma le risorse del territorio e i sacrifici della popolazione che vi risiede non serviranno a disporre di nuovi servizi per le collettività locali.


Lo sforzo fiscale dei comuni

Risorse aggiuntive per i comuni potranno arrivare, invece, dallo sforzo fiscale degli enti richiesti dai comuni alla loro comunità. Quali dunque le strategie fiscali delle amministrazioni toscane? Dei 205 comuni che hanno deliberato le aliquote IMU, 74 hanno aumentato tanto l'aliquota abitazione principale che quella ordinaria, tra questi il capoluogo di Livorno che ha sfruttato quasi


completamente i margini di manovra consentiti. Altri 23 comuni, e tra questi i 4 capoluoghi dei 5 che hanno deliberato, hanno aumentato solo l'aliquota ordinaria. 14 comuni, invece, hanno diminuito l'aliquota sull'abitazione principale, per lo più aumentando l'aliquota ordinaria. Tra questi molti comuni turistici, ricchi di seconde case, che hanno potuto così trasferire il carico fiscale sulla popolazione non residente.

Attraverso la disponibilità di basi informative affidabili relative agli archivi catastali, è possibile stimare il gettito aggiuntivo destinato ai comuni toscani attraverso le manovre sulle aliquote, pari a 224 milioni di euro (riportato alla sola 1ª rata), vale a dire il 15% del gettito effettivo. Ben superiore è il potenziale extragettilo nel caso di applicazione delle aliquote massime, per importi pari al 50% in più del gettito standard riscosso.

DIFFERENZE % STIME IMU COMUNALE VS GETTITO PER DIMENSIONE DEMOGRAFICA



IMU: LE STRATEGIE FISCALI DEI COMUNI - Articolazione aliquota abitazione principale e aliquota ordinaria



Aliquote IMU comunali

- Al. ab. principale < 0.4 e Al. ordinaria = 0.76 (3 comuni)
- Al. ab. principale < 0.4 e Al. ordinaria > 0.76 (11 comuni)
- Al. ab. principale = 0.4 e Al. ordinaria = 0.76 (23 comuni)
- Al. ab. principale = 0.4 e Al. ordinaria > 0.76 (84 comuni)
- Al. ab. principale > 0.4 e Al. ordinaria = 0.76 (10 comuni)
- Al. ab. principale > 0.4 e Al. ordinaria > 0.76 (74 comuni)
- Aliquote non ancora deliberate

Il mancato gettito nelle grandi città: possibili strategie di recupero dell'evasione per i comuni?

Le caratteristiche proprie della base imponibile fanno dell'IMU un cespite di grande efficacia nella lotta all'evasione. Pertanto un archivio catastale accurato rappresenterebbe un utile strumento per un'efficace azione di contrasto all'evasione e, attraverso questa strada, per il prezioso recupero di risorse, in una fase preoccupante di crescente ristrettezza della finanza pubblica.

L'IRPET, anche attraverso la collaborazione di molti comuni, ha lavorato ad un archivio catastale che copre l'intero territorio regionale.

Il confronto tra gettito 1ª rata e gettito stimato ha evidenziato una sovrastima del 7% rispetto al gettito effettivo. Cosa si nasconde dietro questo mancato gettito? Da un lato certamente questo è in parte attribuibile a possibili approssimazioni, al

ricorso alla rateizzazione dei pagamenti da parte dei cittadini, all'errata attribuzione della abitazione principale nel caso di più proprietà intestate alla stessa persona. Dall'altro, però, questa sovrastima può essere un segnale di mancata dichiarazione da parte dei cittadini, o, piuttosto, di errata dichiarazione tra abitazione principale e non. Nel primo caso potrebbe trattarsi di evasione e nel secondo di elusione fiscale. Questi fenomeni di mancato gettito sembrano caratterizzare soprattutto i centri urbani più grandi e i piccoli comuni turistici, dove la sovrastima è diffusa tanto all'abitazione principale che al resto del patrimonio immobiliare. E nei grandi comuni, però, che le dimensioni del fenomeno si fanno più significative in valore assoluto, anche per effetto della rilevante concentrazione della base imponibile in questi territori.

*IRPET - **ANCI Toscana

Regioni

Regioni sprecone e mani bucate? Alcune puntualizzazioni basate sui conti economici delle amministrazioni pubbliche

di *Santino Piazza**

Capita di leggere nella stampa nazionale, in questi mesi di nervosa attesa per i destini delle finanze pubbliche statali, intermedie contro il dissesto finanziario provocato dalle regioni spendaccione che si sarebbero spinte fino a minare la salute della finanza statale, in termini di contributo alla generazione di disavanzo complessivo. Forse le analisi sui contributi dei livelli di governo inferiore al dissesto finanziario del paese andrebbero precisate meglio, per dare un apporto positivo al dibattito e insieme focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sul merito dei problemi. Come stimare l'effettivo contributo delle regioni alla dinamica dei conti pubblici? Prima di tutto è importante decidere quale fonte utilizzare per un confronto sui dati. A questo proposito, scegliamo il conto economico delle AAPP formulato dall'ISTAT (maggio 2012), con i dati registrati per competenza economica (altre fonti potrebbero essere usate, confrontabili con questa, ma l'argomento non cambierebbe nella sostanza). Un primo attacco polemico suonerebbe pressappoco così (alcuni si sono spinti fin qui¹, ancorché le fonti siano diverse): descrivendo le risultanze dei conti per le AAPP e per quelle regionali, la spesa complessiva delle ultime, essendo aumentata nel periodo 2000-2010 di un 56,5% complessivo (colonna (r) Tab. 2), a fronte di un aumento complessivo nello stesso periodo del 45% circa per le prime, allora la quota di spesa pubblica complessiva sul PIL avrebbe subito un'accelerazione proprio a causa di comportamenti poco parsimoniosi delle stesse regioni rispetto agli altri componenti del perimetro AAPP. Suonano ragioni o torti in questo che a prima vista sembrerebbe solo un argomento retorico?

Il conto delle AAPP indica la dinamica totale 2000-2010 di alcuni saldi per livello di governo. Dal 2000 al 2010 il rapporto indebitamento/PIL per le regioni è passato da uno 0,2% a 0%, sostanzialmente stabile, mentre quello delle amministrazioni centrali da -1,1% a -4,4%. Il saldo al netto degli interessi (primario) è passato per le regioni da 0,2% nel 2000 a 0,1% nel 2010, mentre nel caso delle amministrazioni centrali siamo passati da 5% a 0%. Anche nel caso del rapporto indebitamento/Pil al netto delle uscite e delle entrate per sanità, il rapporto appare stabile (da 2,8% a 2,5%) Vi sarebbero dunque indicazioni di stabilità del saldo complessivo e primario degli enti regionali in quota PIL.

Guardiamo però un saldo diverso, approssimato ma comunque di qualche utilità per ragionare sul peggioramento (o miglioramento)

dei conti pubblici da addebitare agli enti regionali, basato sul contributo alla formazione del saldo primario consolidato della AAPP. Misura della performance fiscale di un livello di governo che, come più volte indicato dal ministro Giarda, cerca di nettizzare i trasferimenti da e per altri livelli di governo (il peso di alcuni di questi ultimi è visibile per aggregati nelle Tabb. 1 e 2).

Utilizzando l'aggregato costituito dalle regioni e dagli enti sanitari, osserviamo come il contributo nel 2000 è pari al -3,4% e nel 2010 pari a -4,6%, in rapporto al PIL (Tab. 3). Il risultato non sembrerebbe supportare una valutazione di buona performance fiscale del settore così aggregato rispetto alle AAPP di cui costituisce una componente, almeno se si confronta con la sostanziale stabilità dei saldi presentati in apertura.

(b), a 81,2 miliardi nel 2000 e 133,1 miliardi di euro nel 2010, con una crescita del 64%. La spesa che definiamo discrezionale, con qualche complicazione concettuale nel caso dei trasferimenti che vengono erogati su cofinanziamento e quindi possono essere influenzati in maniera strategica da livelli di governo diversi, sommerebbe a 22,9 miliardi nel 2000 e 29,8 miliardi nel 2010, con una crescita totale pari al 30%. Ricordiamo che la variazione totale di periodo del deflatore del PIL è pari al 25% circa, con le conseguenze in termini reali che si possono intuire. Fatte salve le approssimazioni del caso, le regioni intermediano somme nell'ordine dell'80% circa del proprio budget complessivo. Se la parola intermediazione non piace, si può parlare di gestione di spesa su target decisi da livelli di go-

Tab. 1 - USCITE CORRENTI TOTALI REGIONI
Milioni di euro

	Redditi da lavoro dipendente (a)	Acquisto beni e servizi intermedi (b)	Spesa per consumi finali (c)	Contributi alla produzione (d)	Interessi passivi (e)	Prestazioni sociali in denaro (f)	Trasferimenti a enti pubblici (g)	Trasferimenti correnti diversi (istituzioni sociali, famiglie e imprese) (h)	Totale uscite correnti
2000	4.315	3.491	9.597	4.196	785	560	70.076	1.557	86.830
2010	6.148	6.114	15.577	6.931	1.475	1.454	115.665	1.731	142.928
Var. %	42,5	75,1	62,3	65,2	87,9	159,6	65,1	11,2	64,6

Tab. 2 - USCITE CAPITALI TOTALI REGIONI
Milioni di euro

	Investimenti fissi lordi e variazione delle scorte (l)	Contributi agli investimenti - a famiglie e imprese (l)	Contributi agli investimenti - a enti pubblici (m)	Altri trasferimenti in conto capitale, di cui: imprese (n)	a (o)	a enti pubblici (p)	Totale uscite in conto capitale (r)	Totale uscite (r)
2000	3.289	6.426	6.764	763	34	729	17.276	104.106
2010	3.950	5.350	7.657	2.994	250	2.744	19.988	162.916
Var. %	20,1	-1,4	13,2	292,4	635,3	276,4	15,7	56,5

Tab. 3 - VALORI % IN QUOTA DI PIL

	2000	2010
Contributo delle regioni e degli enti sanitari locali alla formazione del saldo primario totale	-3,4	-4,6
Saldo primario AAPP	5,4	0,0

Fonte: elaborazioni basate sul conto economico AAPP

Vale però la pena compiere una breve digressione sull'utilizzo dei saldi aggregati di bilancio per giudicare i comportamenti fiscali delle amministrazioni. Una ripulitura concettuale dovrebbe basarsi su di un criterio, sempre opinabile ma basato su variabili controllabili, centrato sul chi fa cosa a livello regionale e su quali componenti pesano, e in quale misura, nella costruzione dei saldi. Nelle Tabb. 1 e 2 sono indicati i principali capitoli di spesa regionale, per evidenziare uno schema che contrappone la spesa completamente autonoma (o discrezionale, orecchiando le risultanze delle analisi compiute sulla spesa dei governi locali dalla bicamerale per il federalismo fiscale) a quella espressa dalle regioni totalmente o in parte in veste di intermediario (o su cui non vi è totale autonomia di entrata e spesa). Il criterio qui usato non è semplicemente quello della spesa LEP e non LEP, e non solo per la difficoltà di evidenziare nelle voci di conto economico i capitoli pertinenti. Il complesso dei trasferimenti che a vario titolo sono destinati a livelli di governo sub-regionale (comuni e province, unioni di comuni e comunità montane e altri minori), alle ASL e agli ospedali per l'offerta di servizi sanitari, e alle aziende di trasporto pubblico locale (comprese le quote per contratti di servizio a FS), è pari, se si sommano i trasferimenti correnti e capitali nelle colonne (g)+(m)+(p) e una quota di

verno superiori (stato regolatore dei servizi di welfare), e a favore di livelli di governo inferiori o di entità, quali le ASL e gli ospedali, che dovranno materialmente erogare il servizio ai cittadini o a favore di livelli di governo inferiore (comuni, ecc.), integrando (o sostituendo) il supporto già fornito dallo stato. L'imposizione di condizionalità e criteri da parte delle regioni non appare sempre di facile ricognizione per il cittadino, eccetto nel caso delle aziende sanitarie, dove vi è responsabilità amministrativa in capo alle regioni nelle nomine e altre decisive funzioni di controllo. Si può sostenere un legame diretto tra incremento della spesa sanitaria e comportamento dissennato degli enti regionali, ma andrebbe argomentato tenendo conto della domanda di sanità. L'invecchiamento, l'universalismo garantito per l'accesso alle prestazioni, la crescita dei costi imposta dalle nuove scoperte tecnologiche e il costo del lavoro per il personale sanitario appaiono, a un sguardo ragionevole, determinanti non certo residuali. Queste ultime, insieme alla pressione esercitata sulle regioni per una razionalizzazione della spesa, paiono, al netto dei gap (innegabili) di qualità ed efficienza tra regioni, nodi non secondari dell'interpretazione di questi saldi, specie qualora il vincolo macroeconomico stringa sui tetti

(segue a pag. 3)

¹ Per tutti, vale la pena di leggere S. Rizzo, *Le mani bucate delle regioni*, in «Corriere della Sera», 23 agosto 2012.

di spesa in maniera da rendere difficile anche l'implementazione di un assetto stabile alla L. 42/2009. La restante quota, attorno al 20%, è costituita da una parte destinata a interventi redistributivi e all'erogazione diretta di redditi e pensioni e da un'altra destinata al funzionamento della macchina organizzativa, al supporto delle funzioni svolte sul territorio e quindi all'acquisto a tale titolo di beni e servizi intermedi. Questa quota autonoma o discrezionale è l'unica sotto il

vincolo del patto di stabilità interno, mentre la parte più consistente è svincolata da questo, e sottoposta a logiche solo parzialmente a carico dell'ente; pensiamo ad esempio alla contrattazione annua che, sui valori complessivi nominali degli aggregati di spesa sanitaria e per il trasporto pubblico, viene espressa ai tavoli stato-regioni, e sotto controllo dei criteri LEP (e di un vincolo macroeconomico imposto dallo stato *primum movens*). La quota di tributi propri – comunque

anche questi non totalmente sotto il controllo delle regioni – sul totale delle entrate è pari a circa il 51% nel 2000 e 45% nel 2010, il resto proviene da trasferimenti da livelli superiori di governo. Una lunga digressione, che speriamo possa far riflettere sulla necessità di analisi un po' meno affrettate di indicatori che preoccupano l'opinione pubblica intera.

** Ires Piemonte*

Enti Locali

Tributi locali e riforma della riscossione

di *Giuseppa Rosaria Langella**

L'attuale sistema di riscossione delle imposte si serve di tre modalità operative: versamento diretto, ritenuta diretta e riscossione mediante ruolo. Quest'ultima, disciplinata in origine dal DPR. 602/1973 è stata estesa oltre che alla riscossione delle imposte sui redditi anche all'IVA, all'IRAP e alle entrate degli enti locali. Il Ruolo, quale elenco dei debitori e delle somme da loro dovute, è un atto formale predisposto dagli uffici competenti, e, in parziale aderenza alla normativa privatistica, anch'esso è titolo esecutivo. La Pubblica Amministrazione, in altri termini, può procurarsi da sola il titolo esecutivo senza doversi rivolgere al giudice, come dovrebbe fare un qualunque altro privato creditore per poter realizzare il suo diritto. Dal 1990 il Ruolo è per eccellenza titolo esecutivo sia per le imposte dirette che per quelle indirette. Fino a quel momento aveva assunto un'importanza residuale. Era infatti utilizzato per le sole imposte dirette, mentre per la riscossione di quelle indirette, oltre che dei tributi locali ci si avvaleva dell'ingiunzione fiscale. Essa consisteva nella formale intimazione a pagare una certa somma, entro il termine di trenta giorni, con l'avvertenza che in mancanza di adempimento si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Il DPR 43/1988 aveva sostituito completamente l'ingiunzione con lo strumento del ruolo. Con l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 torna alla ribalta l'ingiunzione quale strumento di riscossione coattiva. Col decreto in esame l'ingiunzione diviene strumento di riscossione alternativo al ruolo. L'ente locale può scegliere discrezionalmente tra iscrizione a ruolo ed ingiunzione. Il vantaggio di quest'ultima è l'estensibilità alla generalità dei tributi per i quali non sia possibile la riscossione tramite ruolo. La caratteristica che rende tale strumento più che congeniale alle esigenze operative della fiscalità locale, e non solo, è la sua utilizzabilità oltre che per le entrate locali propriamente dette, anche per somme di cui gli enti risultino in vario modo creditori, come quelle scaturenti da rapporti di

diritto privato, o assimilati. Basti pensare alle spese per locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio, per il cui rimborso l'Amministrazione può ricorrere al giudice ordinario proprio a mezzo di ricorso per ingiunzione, senza che se ne ravvisino contrasti con i principi di buona amministrazione o di ragionevolezza della spesa pubblica. È necessario che questa contenga in primo luogo il riferimento ad un atto valido ad evidenziare l'ammontare del debito del contribuente. Tale atto, capace di spiegare efficacia impositiva nei confronti del soggetto passivo del tributo è l'avviso di accertamento (da ritenersi valido e definitivo laddove il contribuente non lo impugni o non adempia nel termine di 60 giorni). Tuttavia, all'interno del sistema generale di riscossione sopra illustrato, il DL 78/2010 ha inserito una variante specifica: l'atto cosiddetto "impoesattivo". In tal caso il contribuente si vede notificare un unico atto che ha esso stesso il valore pieno di titolo esecutivo, senza dover passare per quelle fasi prodromiche ritenute sin qui necessarie. Una volta che il cittadino verrà raggiunto da uno di questi atti impoesattivi, se nel termine di 60 giorni dalla notifica non provvederà al pagamento o non produrrà ricorso o richiesta di accertamento con adesione, il debito indicato nell'atto stesso verrà di netto trasferito al concessionario della riscossione per l'avvio della fase esecutiva. La procedura è valida per gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto emessi a partire dal 1° ottobre 2011. Siffatta rigidità del sistema di riscossione è però mitigata dai limiti imposti dal legislatore all'accertamento e riscossione di crediti d'importo non superiore a 30 euro, posto che non vi siano ripetute violazioni relative ad uno stesso tributo. È questa la novità introdotta dal DL n. 16 del 2 marzo 2012 per la riscossione dei tributi erariali, regionali e locali. *In primis*, si evidenzia che comunque la norma non specifica il concetto di "reiterata violazione", aprendo di fatto la strada a potenziali ricorsi dei contribuenti, nonché a complicazioni nei rapporti tra Equitalia e enti creditori. Il suddetto limite è operativo dal 1° luglio 2012; di conseguenza,

per tutti gli atti che sono emanati sino a tale data, gli enti impositori possono richiedere e riscuotere i crediti erariali secondo le soglie attualmente previste. La novità è in linea di principio positiva perché consente un netto taglio a tutti quei recuperi di piccola entità che costituiscono più un costo che un beneficio per l'erario. Tuttavia, anche l'"esiguità del debito" è una caratteristica che va commisurata all'entità dell'imposta e alla tipologia del soggetto attivo di imposta: è evidente che se parliamo di tributi erariali le grandezze considerate sono macroscopiche tanto che il perseguimento di un debito d'imposta di piccolo importo può costituire di fatto una violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa. Resta purtroppo un ampio margine di finanza locale che su crediti tributari di modesto importo regge tutto il suo sistema e potenzialità. La riforma federalista impone infatti accanto all'abbandono sostanziale del sistema di finanza derivata l'autonomo mantenimento e sviluppo di servizi essenziali quali scuola, trasporti pubblici, politiche sociali, sanità. In ambito locale e regionale le ripercussioni negative di una rinuncia di fatto all'esazione, anche di tali piccoli importi, non si faranno attendere. Infatti, il dispositivo del suddetto DL 16/2012 si configura senza dubbio come una netta "invasione di campo" dello Stato centrale nei confronti del sistema "periferia". A tal proposito, la prospettiva di semplificazione, anche in una materia complessa come quella della riscossione, non può prescindere dagli obiettivi che la legge ha richiesto al sistema delle autonomie, cui tocca oggi l'integrale reperimento di risorse con cui sostenere le proprie attività e l'adempimento dei compiti fondamentali attribuiti. Va pertanto rimarcata l'esigenza che ogni riforma tributaria presenti un sufficiente grado di elasticità e aderenza alla natura composita dei soggetti coinvolti nelle tante articolazioni della riscossione. È perciò opportuno che un disegno riformista rifletta gli scenari a cui si rivolge, proprio per evitare che si producano gli effetti distorsivi sui territori e sull'uguaglianza dei cittadini che si cercava di arginare.

** Regione Toscana*

Spazio internazionale

Federalismo fiscale USA: pressione tributaria "ragionevole" e bene ripartita tra livelli di Giancarlo Pola*

Secondo i dati OCSE, al 2010 gli Stati Uniti vantavano il primato, tra i Paesi occidentali avanzati, e in particolare tra quelli a struttura federale, in fatto di (basso) rapporto tra i gettiti fiscali conseguiti dai propri livelli di governo (sommati assieme) e il PIL nazionale: ovvero in fatto di pressione fiscale. Un rapporto che non raggiungeva il 32%, a fronte del 34,7% della Svizzera (altra eccezione virtuosa nel panorama internazionale) e del 46% dell'Italia, la quale si colloca a metà tra il 43,6% della Germania e il 48-49% di Belgio e Austria. Un primato "virtuoso", quello americano, che ha a che fare con una auto-educazione al contenimento della spesa pubblica e dei conseguenti sacrifici imposti al popolo della contea, dello stato, della Federazione sotto forma di tributi. Invero le costituzioni degli stati (assai più di quella federale) includono norme estese e dettagliate concernenti le tasse, la spesa e l'indebitamento: si tratta di regole e restrizioni che (è stato detto) "danno la priorità ai contribuenti rispetto ai fruitori dei servizi". In altri termini la maggior parte delle 50 costituzioni statali pone limiti normativi agli scopi per i quali i governi statali sono autorizzati a spendere o prestare denaro, richiedendo che ciò avvenga per "finalità pubbliche" piuttosto che per fornire supporto pubblico ad attività del settore privato.

Nel federalismo americano delle origini il concetto del "minor disturbo possibile" per il contribuente implicava, al livello federale, una capacità fiscale basata quasi esclusivamente sull'imposizione indiretta e sui dazi doganali,

e molto marginalmente sull'imposizione diretta, limitatamente a quella connessa alla proprietà immobiliare. Il riparto del gettito federale tra gli stati rispecchiava il parametro "popolazione", in omaggio al principio *no taxation without representation*. Grazie alla revisione costituzionale del 1913 la tassazione federale diretta ha potuto espandersi in modo assai dinamico, in una misura anche concorrenziale con quella degli stati. Infatti può dirsi che il potere impositivo dei governi statali e locali si è progressivamente ristretto, e non solo con riferimento alla tassazione del reddito: quest'ultimo aspetto ha finito con il rendere i governi periferici sempre più dipendenti dal centro attraverso i trasferimenti federali, fatta salva la retromarcia dell'epoca reaganiana, e le ricorrenti rivendicazioni autonomistiche da parte degli stati.

Al 2009 le entrate tributarie degli USA erano le seguenti (in miliardi di dollari):

A) totali: 3.308; A1) proprie del livello federale: 2.053 (62% del totale), composte per il 44,6% (915 miliardi) da imposte sul reddito personale, per il 43,5% (891 miliardi) da contributi sul monte salari (*payroll taxes*) finalizzati alla sicurezza sociale, per il 6,7% (138 miliardi) da imposte su redditi d'impresa, e per il resto da accise, dazi, ecc.; A2) proprie del livello statale-locale: 1.255 (38% del totale), di cui statale 692 (21%) e locale 563 (17%). Ne fanno parte: imposte sul reddito personale e d'impresa (300 miliardi, di cui 276 riscosse al livello statale), sulla proprietà (458 miliardi, di cui 445 riscossi al livello locale), sulle vendite (*sales*) (285 miliardi, di cui 224 al livello statale), accise varie (83 miliardi, praticamente tutti ascrivibili al livello statale), altre (128 miliardi, di cui 99 al livello statale).

Se ne può dedurre che, allo stato dei fatti più che dei principi ordinamentali, il contesto federale americano rimanda a un quadro così descrivibile: i) nessun tributo è previsto sui

consumi a livello nazionale; ii) sempre a livello nazionale e includendo la *payroll tax*, il 95% degli introiti tributari proviene dal reddito (personale o d'impresa); iii) il prelievo sui redditi è di competenza concorrente federale/statale; iv) quello sulla proprietà immobiliare è di competenza locale; v) quello sui consumi è prerogativa degli stati. Per quanto riguarda specificamente gli stati, nel 2008 la distribuzione delle fonti di entrata tributaria era la seguente: 1,6% dalla proprietà immobiliare, 30,8% dalle vendite, 15% dalle accise, 35,7% dai redditi personali, 6,5% dai redditi d'impresa, 10,4% da altre fonti.

Esclusi i 5 stati che non le prevedono, gli altri traggono dal 20 al 60% degli introiti dalle imposte sulle vendite (New York è un'eccezione con il 17%). Dalle accise proviene una quota del 10-20% (qui è la California l'eccezione, con il 6,7%), e non vi è nessuna eccezione. Sono invece ben sette le eccezioni per quanto concerne l'IRE, tra cui il Texas, Washington e la Florida: qui le percentuali di presenza nel basket, vanno dal 20-25% nella generalità dei casi sino al 68% dell'Oregon, con una cospicua presenza attorno al 40%. Quattro le eccezioni nel prelievo sul reddito d'impresa, con percentuali quasi sempre inferiori al 10% (eccezione: New Hampshire, con oltre il 27%). Le più svariate percentuali concernono le "altre imposte" (vi è da chiedersi cosa tassi il Wyoming con il suo 46,6% mentre esenta i suoi contribuenti da ogni imposta sul reddito!). L'imposizione immobiliare è presente a livelli minimi (l'1,6%), in coerenza con una situazione che prevede questo tipo di tassazione come prerogativa del settore locale, che la utilizza come strumento pressoché unico di finanziamento dell'istruzione.

*Università di Ferrara

Attività e Notizie

Iniziative

FINANZA PUBBLICA INNOVATIVA E WELFARE: AUTONOMIA E SOSTENIBILITÀ
La Fondazione Rosselli promuove la II edizione del Rapporto sulla Finanza Pubblica, call for paper entro il 15/10/2012

Pubblicazioni

REGIONI A STATUTO SPECIALE E FEDERALISMO FISCALE
Numero monografico della rivista *Istituzioni del federalismo*, n. 1-2/12

DAL FEDERALISMO DEMANIALE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Legautonomie, Luiss Business School e Unicredit Corporate Banking
Roma, 24/09/2012

GLI EFFETTI DEL FEDERALISMO MUNICIPALE SUL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Aurelio Tommasetti, Stefano Ranucci, Franco Angeli

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a: tributi@regione.toscana.it

Federalismo Trimestrale di informazione per cittadini e imprese
IN
Toscana

Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile)
Patrizia Lattarulo

REGIONE TOSCANA:

Luigi Idili, Giovanni Morandini,
Agnese Parrini

Sede di redazione:

IRPET - Villa La Quiete alle Montalve
Via Pietro Dazzi, 1
50141 FIRENZE
Tel. 055/4591222
Fax 055/4591240
e-mail: redazione@irpet.it